

Informativa per la clientela di studio

N. 90 del 17.06.2015

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Proroga per i versamenti da Unico

Slitta dal 16.06.2015 al 6.07.2015, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Dal 7.07.2015 e fino al 20.08.2015 i versamenti potranno essere eseguiti con una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.

Proroga versamenti Unico

Il DPCM del 9.6.2015 pubblicato in G.U. 12.06.2015 ha disposto la proroga dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni Unico/Irap 2015, a favore dei contribuenti con studi di settore.

In particolare, il DPCM, prevede la proroga dei termini di versamento a favore dei soggetti:

➤ **che esercitano un'attività economica per la quale sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano:**

- ✓ ricavi/compensi di ammontare ≤ €. 5.164.569;
- ✓ a nulla rilevando altre eventuali cause di esclusione/inapplicabilità.

Possono, quindi, fruire alla proroga anche i soggetti per i quali operano:

- cause di esclusione dagli studi di settore (che non sia da quella rappresentata dall'ammontare di ricavi/compensi > €. 5.164.569,00): inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.;
- cause di inapplicabilità degli studi stessi (es.: cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, ecc.);

➤ i soggetti che **dichiarano un reddito** imputato dai soggetti di cui sopra:

- ✓ soci di società di persone o Srl in trasparenza fiscale;

- ✓ soci di studi associati;
- ✓ collaboratori di impresa familiare (e coniugi di aziende coniugali);
- i contribuenti che adottano il **regime dei "minimi" o il nuovo regime forfettario** (si ritiene per qualsiasi attività svolgano, anche se priva di studio di settore regolarmente validato).

I nuovi termini

Per effetto della suddetta proroga i versamenti possono essere effettuati:

- ✓ entro il 6 luglio 2015 (in luogo del 16/06) senza alcuna maggiorazione;
- ✓ dal 7 luglio al 20 agosto 2015: con la maggiorazione dello 0,4% (il termine differito di 30gg cade infatti all'interno della "proroga di Ferragosto", attualmente posta a regime).

Soggetti che non godono della proroga

Rimangono, invece, ferme le scadenze per i pagamenti di Unico 2015:

- del 16 giugno 2015;
- o dal 17 giugno al 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40%;

per **contribuenti che sono estranei agli studi di settore**, cioè:

- ✓ persone fisiche che compilano il modello Unico ma anche i contribuenti senza sostituto d'imposta che presentano il 730 e risultano a debito d'imposta;
- ✓ persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o lavoro autonomo neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";
- ✓ soggetti non titolari di Partita Iva;
- ✓ soggetti che hanno un codice attività per il quale non sono previsti studi di settore (e quindi sono soggetti a parametri);
- ✓ soggetti titolari di partita Iva, ma che non conseguono un reddito d'impresa/lavoro autonomo (es. società/imprenditori titolari di reddito agrario);
- ✓ i soggetti che hanno conseguito ricavi/compensi di ammontare superiore a € 5.164.569.

Non usufruiscono, poi, della proroga le società che approvano il bilancio nel mese di giugno, in quanto la loro scadenza del pagamento delle imposte coincide con:

- ✓ 16 luglio 2015;
- ✓ 20 agosto 2015 (con maggiorazione del 0,40%).

Imposte prorogate

La proroga **riguarda tutti i versamenti risultanti da Unico 2015**, compresi i pagamenti dei contributi previdenziali, cioè quelli che si calcolano sul reddito che supera il cosiddetto "minimale".

A titolo esemplificativo si citano tra i versamenti che godono della proroga:

- ✓ saldo 2014 e acconto 2015 Irpef;
- ✓ saldo 2014 e acconto 2015 Ires;
- ✓ saldo 2014 addizionale regionale e saldo 2014/acconto 2015 addizionale comunale;
- ✓ saldo Iva 2014 solo per chi presenta la Dichiarazione Iva unificata con Unico (con scadenza 16 giugno, quindi maggiorato dell'1,2%);
- ✓ contributi previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata (Risoluzione n. 173/2007);
- ✓ imposta sostitutiva regime nuove iniziative, regime dei minimi e regime forfettario;
- ✓ cedolare secca, acconto del 20% per i redditi a tassazione separata, IVIE/IVAFE per immobili/attività detenuti all'estero dovuti dalle persone fisiche che usufruiscono della proroga;
- ✓ diritto camerale (il Ministero dello Sviluppo nella Circolare 30.5.2011, n. 103161 aveva chiarito che la proroga è applicabile anche al diritto CCIAA in quanto il termine per il versamento del diritto annuale è "ancorato" al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi).

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍